

TI_GERICHTE 9.2016.13 vom 21. März 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-03-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2016.13

FR: TI_GERICHTE 9.2016.13 du 21 mars 2016

IT: TI_GERICHTE 9.2016.13 del 21 marzo 2016

Regeste

Privazione custodia parentale e ricovero a scopo peritale

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450 f CC).

E. 2

Con la decisione impugnata l'Autorità di protezione ha provvisoriamente privato i genitori della custodia sulla figlia PI 1, ricoverata coattivamente presso l'Ospedale _____ allo scopo di eseguire una perizia. Per quel che è della dimissione, l'Autorità di protezione ha previsto che potrà avvenire solo dopo conclusione della perizia e dopo preavviso favorevole dei responsabili medici del reparto di pediatria, ritenuto, comunque, che la dimissione di PI 1 dall'Ospedale non avrebbe comportato il ripristino automatico della custodia dei genitori ma sarebbe dipeso dal bisogno della ragazza (cfr. disp. n. 2 lett. c. e d.). Nel frattempo la perizia è stata eseguita, consegnata e trasmessa ai genitori per osservazioni. L'Autorità di protezione, con decisione 8 marzo 2016, ha tuttavia prolungato il ricovero di PI 1 e respinto la domanda dei genitori di riavere la custodia sulla figlia. A questo punto v'è da chiedersi se il reclamo non sia divenuto privo di oggetto considerato che l'attuale permanenza di PI 1 all'ospedale non dipende più dalla decisione impugnata ma da quella dell'8 marzo 2016 che ha, fra l'altro, respinto la richiesta dei reclamanti di riavere la figlia. Ad ogni modo, non fosse privo di oggetto, il reclamo sarebbe comunque da respingere per i motivi che seguono.

E. 3

Come emerge dall'allegato di reclamo e, in modo più chiaro, dallo scritto dell'8 febbraio 2016 indirizzato alla Commissione giuridica LASP, i reclamanti dichiarano di non contestare il ricovero coatto, non perché concordi sul fatto che sia stato fatto coattivamente, ma perché coscienti del fatto che la figlia ha bisogno di aiuto e che una valutazione era indispensabile. In definitiva, i reclamanti hanno dichiarato di accettare il ricovero, per

questo considerano la privazione della custodia una misura troppo incisiva e superflua. Rispetto al tipo di misura, un ricovero provvisorio allo scopo di eseguire una perizia pedopsichiatrica, potrebbe anche configurare una misura giusta l'art. 307 CC, ma solo se il ricovero è di breve durata ovvero di qualche ora; se dura di più o se il ricovero è di durata indeterminata si tratta, dal profilo qualitativo, di una privazione della custodia ai sensi dell'art. 310 che può essere ordinata come misura provvisoria ai sensi dell'art. 445 CC o come valutazione stazionaria ai sensi dell'art. 449 CC, con la conseguente applicazione dei disposti procedurali di cui agli art. 310/314 CC rispettivamente art. 314b/426ff CC (BSK ZGB I, Breitschmind art. 314b N 3; STF del 18 novembre 2002, 5C.202/2002, consid. 1.2). In entrambi i casi, tuttavia, il provvedimento si configura come una privazione della custodia, l'art. 314b CC è, infatti, un caso speciale di toltà di custodia e si applica quando il collocamento è fatto in una clinica psichiatrica o in un istituto chiuso (BSK ZGB I, Breitschmind art. 314b N 1). Senza ricorrere alle disposizioni indicate sopra, l'esecuzione di una valutazione in ambiente protetto potrebbe anche avvenire in applicazione dell'art. 307 cpv. 3 CC quando l'autorità ordina ai genitori di far sottoporre il figlio a una valutazione in ambiente protetto (BSK ZGB I, Breitschmind art. 307 N 22) oppure senza l'applicazione di una misura di protezione, quando si tratta di un provvedimento volontario e autonomo dei genitori. In entrambi i casi determinante è la posizione dei genitori, la loro volontà e capacità di eseguire le indicazioni e di portare a termine gli intendimenti.

E. 4

Ora, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, nessuno mette in discussione i loro buoni propositi e le loro preoccupazioni rispetto allo stato di salute della figlia per la quale nutrono certamente un grande e sincero affetto. Nemmeno si può dire che non siano assolutamente collaboranti; gli atti dimostrano tuttavia la loro difficoltà ad aderire fino in fondo alle proposte e ai consigli degli operatori, verosimilmente per timore di allontanare o ferire la figlia. I problemi di PI 1 rispetto alla frequentazione scolastica risalgono al novembre/dicembre 2014 (cfr. lettera della Scuola _____ all'Autorità di protezione). I genitori erano impotenti rispetto alla situazione. È proprio in accordo con loro che è partita la segnalazione. La figlia ha poi assunto un comportamento oppositivo nei loro confronti (cfr. rapporto del 23 marzo 2015 della dr.ssa _____). Già nello scritto 3 luglio 2015 la dr.ssa _____ segnalava la necessità di una valutazione psicodiagnostica approfondita e l'inevitabilità di un periodo di collocamento presso un'istituzione terapeutica. Per risposta i genitori hanno asserito che dopo il soggiorno in _____ PI 1 era guarita (lettera del 3 agosto 2015 all'Autorità di protezione). In settembre è iniziato il nuovo anno scolastico, non invece la frequentazione di PI 1. Nel rapporto dell'8 ottobre 2015 del Servizio medico psicologico è stata segnalata la necessità di un ricovero della minore in pediatria al fine di approfondire il quadro diagnostico in ambiente protetto ma anche l'opposizione dei genitori. Con scritto del 2 novembre 2015 il medesimo servizio ribadiva la necessità di un ricovero e anche la contrarietà dei genitori. Questi ultimi hanno allora proposto il collocamento volontario a _____. L'Autorità di protezione ha dato loro la possibilità di portare avanti il progetto avvisando che, in caso di fallimento, avrebbe ordinato il ricovero (verbale di audizione del 18 novembre 2015). Visto l'esito negativo, i genitori sono nuovamente stati convocati e, per risposta, hanno mandato una e-mail il 17 gennaio 2016 affermando la ripresa scolastica della figlia. In definitiva, i reclamanti hanno sempre trovato un espediente per rimandare l'inevitabile. Ora che il collocamento è in atto dicono di essere concordi e che l'opposizione era dovuta alla struttura di _____; avrebbero preferito l'ospedale di _____, come voluto dalla figlia. In realtà, quello che emerge è che i reclamanti non

hanno la forza di imporre alla figlia ciò che lei non vuole. In queste condizioni, lasciare alla sola responsabilità dei genitori il ricovero in ambiente protetto di PI 1 per accertamenti non è proponibile. Un rifiuto della minore o una sua richiesta di dimissione sarebbe certamente stata assecondata. È quindi a giusta ragione che i reclamanti sono stati privati, a questo stadio e a titolo provvisorio, della custodia sulla figlia.

E. 5

Visto quanto sopra il reclamo, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, è respinto. Tasse e spese di giustizia sono poste a carico dei reclamanti.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.